

TAR LAZIO Roma

Con ricorso r.g. 10202/07 contro Ufficio Scolastico Provinciale Latina + altri, la prof.ssa Eugenia Rotondi ha chiesto: **1.** annullamento “Graduatorie provinciali ad esaurimento” del 23/7/2007 – Classe A346, laddove era stata inserita al posto 64 (punti 66) e non 61 (punti 70); **2.** annullamento provvedimento D.G.U.S. Regionale per il Lazio 18.07.2007 prot. 5.558, che ha indicato agli UU.SS.PP del Lazio di attribuire 1 punto ai diplomi FOR.COM.; **3.** accertamento e riconoscimento del diritto a conseguire la migliore posizione nella suddetta graduatoria per la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

La ricorrente, iscritta nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Latina, nell’a.a. 2005/2006 e 2006/2007 ha seguito presso il For.Com., per ogni anno a., un “*Corso di perfezionamento Post Lauream 1500 ore*”, annuale, per ore 1500, e 60 Crediti Formativi Universitari sostenendo, per ogni corso, il relativo esame ed ottenendo il diploma. In sede di aggiornamento di graduatoria ha chiesto l’attribuzione di 3 punti ogni titolo, come riportato al punto C.7 della tabella All. 2 del D.D.G. del 16.3.07. Vedendosi riconosciuta solo 2 punti, invece di 6, ha proposto ricorso al TAR deducendo: I. Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 27 del 15/3/2007 (alleg. n. 2, cd. Tabella di Valutazione titoli), e del D.D.G. 16/3/07. Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – erroneità – arbitrarietà – sviamento) e contraddittorietà di valutazione. Quanto sopra si notifica per integrazione del contraddittorio, mediante pubblici proclami, giusta autorizzazione del TAR Lazio-Roma ord. 1138 del 5.6/24.9.2008 a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria permanente A346 presso l’U.S.P. di Latina. Salerno 24/10/2008

Avv. Domenico Russo